

Bollettino fitosanitario n. 29/2024

GENERALE

COLEOTTERO GIAPPONESE: COME RICONOSCERLO E COSA FARE IN CASO DI AVVISTAMENTI

Il coleottero giapponese (*Popillia japonica*, Pj), classificato come organismo di quarantena prioritario, si distingue per la presenza di **ciuffi pelosi bianchi** (5 laterali e 2 più grandi nella parte posteriore) e per le sue piccole dimensioni, ovvero inferiori a una moneta di 5 cts (Figura 1). Esistono altri coleotteri molto simili coi quali ci si può confondere durante la determinazione. Nella Figura 2 sono illustrate le specie di insetti più comuni simili a Pj.



Figura 1: coleottero giapponese a confronto con una moneta da 5 cts.

Possibili confusioni



7.
Popillia japonica
Coleottero giapponese,
8-12 mm.



8.
Melolontha melolontha
Il comune maggiolino,
25-30 mm, non possiede
ciuffi bianchi.



9.
Amphimallon solsitiale
Il maggiolino di San
Giovanni (*Amphimallon
solsitiale*), 14-20 mm, e
il maggiolino europeo
(*Amphimallon majalis*),
11-14 mm, non hanno
ciuffi bianchi, possiedono
elitre color bruno
rossastro e pronoto
scuro.



10.
Anomala vitis
Le specie appartenenti
al genere *Anomala*
(*Anomala vitis*),
14-18 mm e
(*Anomala dubia*),
11-15 mm, sono
interamente di colore
verde tendente al
marrone-nerastro.



11.
Mimela junii
Il giugnino *Mimela junii*,
13-16 mm, possiede
elitre di colore verde
dorato e molti peli diffusi
che non si distinguono
in ciuffi bianchi.
Ha una forma più ovale
rispetto al coleottero
giapponese.



12.
Phyllopertha horticola
Il maggiolino degli orti,
8-10 mm, possiede molto
peli diffusi sull'addome
che non si distinguono
in ciuffi.

Figura 2 Confronto tra *P. japonica* e altre specie di coleottero indigene.

L'inizio del volo di Pj comincia ai primi di giugno e termina alla fine di settembre, ma è durante le prime due settimane di luglio che si assiste al picco di volo di questo insetto, raggiungendo una quota di individui molto massiccia, soprattutto nelle regioni più colpite che sono in linea di massima quelle zone caratterizzate dalla presenza di zone umide (costituiti da sorgenti e specchi d'acqua naturali o artificiali). L'umidità presente nei prati rappresenta infatti uno dei fattori primari per l'insediamento di questo insetto, condizione necessaria a far crescere le sue larve presenti nel terreno da giugno alla primavera successiva.

Date le numerosissime segnalazioni giunte al nostro Servizio (Servizio fitosanitario cantonale, SFC), riportiamo di seguito le azioni da mettere in pratica in caso di avvistamenti di Pj:

- a) **Nei casi di una presenza maggiore a 500 insetti catturati al giorno, contattare direttamente il SFC;**
- b) Per le altre casistiche chiediamo gentilmente di segnalare la presenza tramite il **modulo online sul sito www.ti.ch/coleottero-giapponese allegando una fotografia.** Al momento stiamo processando tutti i formulari e le segnalazioni pervenuteci, e malgrado assicuriamo ad ognuno una risposta nel più breve tempo possibile, ci scusiamo per gli attuali tempi di attesa.

In attesa di metodi più solidi proposti dalla Ricerca, per ogni livello d'infestazione sono valide le seguenti misure di lotta e di prevenzione, attualmente riconosciute come essere le più efficaci:

- 1) **CONTROLLARE** che non vi siano insetti su attrezzi, macchinari, materiale, bagagli o vestiti in caso di spostamenti o lavori di giardinaggio, specialmente se ci si trova in una Zona Infestata (zona rossa cfr. Figura 3).
- 2) **CATTURA MANUALE**
 - Raccogliere il coleottero nelle ore più fresche della giornata (mattino presto o sera tardi).
 - Aiutarsi nella raccolta con un contenitore (es: secchio) e sfruttare il fatto che gli insetti quando si sentono in pericolo, si lasciano cadere. Per evitare che i coleotteri catturati scappino dal contenitore, metterci dell'acqua saponata o chiuderlo con un coperchio.
 - Congelare gli insetti per almeno due ore prima di smaltirli con i rifiuti solidi urbani.
- 3) **CATTURA CON TRAPPOLA A FEROMONI**
 - L'utilizzo di trappole a feromoni per la cattura massale è efficace solo in zone ad alta infestazione, come complemento alla cattura manuale, dove notoriamente è già attivo un monitoraggio diffuso comunale.
 - Visto il forte potere attrattivo, per evitare di attirare più insetti dalle zone circostanti rispetto a quelli già presenti, è importante seguire le indicazioni per la posa del Servizio fitosanitario cantonale, disponibili sul sito www.ti.ch/coleottero-giapponese.
- 4) **LIMITARE L'IRRIGAZIONE** artificiale durante luglio-agosto per ostacolare l'ovideposizione.
- 5) **LOTTA ALLE LARVE** con un trattamento a base di nematodi (*Heterorhabditis bacteriophora*). Controllare prima se il terreno in questione contiene effettivamente larve di Pj (sondaggi del terreno a partire dal mese di ottobre)
- 6) È **VIETATO** effettuare trattamenti con prodotti insetticidi non omologati. Oltre che essere inefficaci, un uso improprio potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.ti.ch/coleottero-giapponese.




Figura 3: delimitazione delle zone per la lotta alla *Popillia japonica*.



Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. 091 814 35 57/85/86/87
servizio.fitosanitario@ti.ch
www.ti.ch/fitosanitario

Coleottero giapponese: informazioni rivolte ai cittadini

Gentili signore, egregi signori,

come già comunicato negli scorsi anni, persiste la problematica della *Popillia japonica* Newman, insetto comunemente conosciuto come coleottero giapponese. Si tratta di un organismo di quarantena prioritario e inserito nell'allegato 1, sezione 2, dell'Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (RS 916.201).

Il Servizio fitosanitario cantonale riceve giornalmente parecchie chiamate e mail dai cittadini che, giustamente, chiedono informazioni. Per questo motivo, si è deciso d'inviare la qui presente lettera informativa a tutti i Comuni del Cantone, con la preghiera di condividere il Bollettino informativo allegato a tutti i fuochi o, se non possibile, almeno di esporlo negli albi comunali.

Ricordiamo che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha pubblicato la Decisione generale per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman Cantoni interessati: Ticino, Vallese, Grigioni. Vi invitiamo a voler leggere attentamente i documenti allegati, controllando se e in che zona è inserito il vostro Comune (allegato 1: zona infestata, allegato 2: zona cuscinetto). Nel caso non figurasse in una delle due zone citate, significherebbe che è incluso nella zona indenne.

Oltre alle schede inviatevi con la presente mail, ce ne sono altre disponibili sul nostro sito alla voce Organismi → Insetti → Coleottero giapponese (*Popillia japonica*).

Vi invitiamo a collaborare attivamente mettendo in atto le eventuali misure di contenimento richieste. Ricordiamo che la documentazione viene aggiornata ogni anno, ed è quindi fondamentale verificare gli eventuali cambiamenti ogni primavera.


Siamo consapevoli che alcune misure previste dall'UFAG possano comportare sforzi aggiuntivi in termini finanziari e logistici ma, considerando i danni che un'espansione incontrollata di *Popillia japonica* potrebbe causare, non possiamo che consigliarne la loro applicazione.

Ringraziandovi già sin d'ora per la vostra preziosa collaborazione, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri cordiali saluti.

PER IL SERVIZIO FITOSANITARIO

La Responsabile del Servizio:

Cristina Marazzi



Allegati:

Bollettino - Informativa coleottero giapponese

Zone e misure di lotta

Decisione federale coleottero giapponese



Decisione generale per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman Cantoni interessati: Ticino, Vallese, Grigioni

del 18 marzo 2024

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 16 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018¹ sulla salute dei vegetali (OSaV);

considerato che in certe zone dei Cantoni Ticino e Vallese *Popillia japonica* Newman è talmente diffuso che l'organismo da quarantena non può più essere eradicato e che la delimitazione di zone infestate è giustificata;

considerato che il rischio di diffusione di *Popillia japonica* Newman al di fuori della zona infestata è particolarmente elevato e deve essere ridotto con misure adeguate;

considerato che nei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni è necessario e opportuno delimitare attorno alle zone infestate zone cuscinetto, alle quali si applicano parimenti misure speciali;

considerato che elevate catene montuose prive di vegetazione rappresentano un confine naturale per *Popillia japonica* Newman;

considerato che lo sviluppo delle popolazioni di *Popillia japonica* Newman in tali aree deve essere sorvegliato in modo particolarmente intensivo;

considerato che la diffusione di *Popillia japonica* Newman è aumentata e che l'elenco dei comuni interessati deve essere adattato,

decide:

1. Delimitazione di zone infestate e delle rispettive zone cuscinetto

¹ I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali dei Cantoni Ticino e Vallese elencati nell'allegato 1 costituiscono due zone infestate.

² I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali dei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni elencati nell'allegato 2, i quali si trovano totalmente o in parte nel raggio di 15 chilometri attorno alle zone infestate, costituiscono le zone cuscinetto. Fanno eccezione le vallate protette da un confine naturale.

¹ RS 916.20

2. Misure nelle zone infestate

¹ Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno della zona infestata.

² Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare fuori dalla zona infestata materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e:

- a. viene tritato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure
- b. offre una garanzia fitosanitaria comparabile a quella della triturazione e il suo trattamento è stato autorizzato dall'autorità cantonale competente² d'intesa con il Servizio fitosanitario federale.

³ I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona infestata per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio possono lasciare tale zona soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

⁴ È vietato trasportare fuori dalla zona infestata lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Su richiesta, per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio possono essere autorizzate deroghe:

- a. dall'autorità cantonale competente² se:
 - i. il suolo è stato analizzato da Agroscope o da un'impresa da esso autorizzata e dai risultati delle analisi emerge che il suolo della particella interessata è esente da larve di *Popillia Japonica* Newman fino a una profondità di 30 centimetri,
 - ii. il suolo è stato sottoposto a un trattamento che offre un livello di sicurezza comparabile a quello di cui al punto i e che è stato approvato dal Servizio fitosanitario federale;
- b. dall'autorità cantonale competente³ se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di *Popillia japonica* Newman. Prima che il materiale venga trasportato alla discarica, deve essere richiesta presso l'autorità cantonale competente³ un'autorizzazione per lo smaltimento del materiale inquinato.

⁵ Le autorità cantonali competenti^{2,3} si scambiano le copie delle autorizzazioni rilasciate conformemente al capoverso 4.

² Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale (www.ti.ch/fitosanitario)
Canton Vallese: Office de la vigne et du vin (Protection des végétaux - - vs.ch)

³ Canton Ticino: Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati
(<https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/ufficio>)
Canton Vallese: Office de la vigne et du vin (Protection des végétaux - - vs.ch)

⁶ Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, l'autorità cantonale competente⁴ può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni.

⁷ I proprietari o i gestori di vigneti devono trattare una volta all'anno le loro viti con un prodotto fitosanitario contro *Popillia japonica* Newman, se più del 30 per cento del volume fogliare definitivo è stato mangiato da *Popillia japonica* Newman. Il prodotto fitosanitario con il quale può venir effettuato il trattamento è stabilito dal Servizio fitosanitario federale. L'autorità cantonale competente⁴, su richiesta, segnatamente per le aziende dedite all'agricoltura biologica, può autorizzare deroghe all'obbligo di trattamento.

⁸ Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati al di fuori della zona infestata sono vietati. Per il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati all'interno della zona infestata, questi devono essere contrassegnati con un'etichetta sulla quale sia riportata in modo inalterabile e permanente la seguente dicitura: «Zona infestata – *P. japonica*; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno della zona infestata».

⁹ Il trasporto e la commercializzazione di altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, è consentito soltanto se le condizioni di cui all'allegato 3 sono adempiute.

¹⁰ Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali, indipendentemente dal fatto che in virtù dell'articolo 76 o 89 dell'ordinanza sulla salute dei vegetali, (OSaV)⁵ siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche), sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri.

¹¹ Se un'azienda omologata in virtù dell'articolo 76 o 89 OSaV sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario federale. Se un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio all'autorità cantonale competente⁴.

¹¹ L'autorità cantonale competente⁴ attua un'adeguata sorveglianza nella zona infestata in modo da:

- a. seguire la dinamica delle popolazioni di *Popillia japonica* Newman;
- b. mantenere al livello più basso possibile la prevalenza dell'organismo nocivo;
- e
- c. controllare l'attuazione delle misure di cui al numero 2.

3. Misure nella zona cuscinetto

¹ Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura

⁴ Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale
Canton Vallese: Office de la vigne et du vin

⁵ RS 916 20

del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno della zona cuscinetto e della zona infestata.

² Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare dalla zona cuscinetto alla zona indenne da infestazione materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e:

- a. viene tritato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure
- b. offre una garanzia fitosanitaria comparabile a quella della triturazione e il suo trattamento è stato autorizzato dall'autorità cantonale competente⁶ d'intesa con il Servizio fitosanitario federale.

³ I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona cuscinetto per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio, possono lasciare tale zona per la zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

⁴ È vietato trasportare nella zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Su richiesta, per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio possono essere autorizzate deroghe:

- a. dall'autorità cantonale competente⁶ se il suolo è stato sottoposto a un trattamento che offre un livello di sicurezza comparabile a quello di cui al punto 2.4.i e che è stato approvato dal Servizio fitosanitario federale;
- b. dall'autorità cantonale competente⁷ se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di *Popillia japonica* Newman. Prima che il materiale venga trasportato alla discarica, deve essere richiesta all'autorità cantonale competente⁷ un'autorizzazione per lo smaltimento del materiale inquinato.

⁵ Le autorità cantonali competenti^{6,7} si scambiano le copie delle autorizzazioni rilasciate conformemente al capoverso 4.

⁶ Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, l'autorità cantonale competente⁶ può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni.

⁷ Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati sono consentiti soltanto all'interno della zona cuscinetto e dalla zona cuscinetto alla zona infestata. Per il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati all'interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infestata, questi devono essere contrassegnati con un'etichetta sulla quale sia riportata in modo inalterabile e permanente

⁶ Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale
Canton Vallese: Office de la vigne et du vin
Canton Grigioni: Kantonaler Pflanzenschutzdienst
(<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/lbbz/beratungfachwissen/pflanzenbau/pflanzenschutz/Seiten/default.aspx>)

⁷ Canton Ticino: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
Canton Vallese: Office de la vigne et du vin
Canton Grigioni: Kantonaler Pflanzenschutzdienst

la seguente dicitura: «Zona cuscinetto – *P. japonica*; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infestata».

⁸ Il trasporto e la commercializzazione di altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, è consentito soltanto se le condizioni di cui all'allegato 3 sono adempiute.

⁹ Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali (aziende agricole, vivai, centri di giardinaggio e aziende ortoflorovivaistiche), indipendentemente dal fatto che in virtù dell'articolo 76 o 89 OSaV siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno, sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri.

¹⁰ Se un'azienda omologata in virtù dell'articolo 76 o 89 OSaV sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario federale e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo. Se un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche) sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio all'autorità cantonale competente⁸ e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.

¹¹ L'autorità cantonale competente⁸ attua un'adeguata sorveglianza per il riconoscimento precoce della possibile presenza di *Popillia japonica* Newman nella zona cuscinetto. Inoltre controlla l'attuazione delle misure di cui al numero 3.

4. Metodi di lotta

D'intesa con il Servizio fitosanitario federale, l'autorità cantonale competente⁸ può testare o attuare metodi di lotta (p.es. trappole, reti impregnate di insetticida con durata d'azione prolungata o nematodi) contro *Popillia japonica* Newman, al fine di mantenere la prevalenza del parassita al livello più basso possibile.

5. Abrogazione delle prescrizioni previgenti

La decisione generale del 1° febbraio 2023 dell'Ufficio federale dell'agricoltura concernente misure urgenti per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel Canton Ticino è abrogata.

6. Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa.

⁸ Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale
Canton Vallese: Office de la vigne et du vin
Canton Grigioni: Kantonaler Pflanzenschutzdienst

⁹ RS 172.021

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

1° marzo 2024

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Christian Hofer

Allegato 1
(n. 1 cpv. 1)

**Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del
Canton Ticino che si trovano nella zona infestata per quanto
concerne *Popillia japonica* Newman**

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Agno	Intero Comune
Alto Malcantone	Intero Comune
Aranno	Intero Comune
Arogno	Intero Comune
Ascona	Intero Comune
Astano	Intero Comune
Balerna	Intero Comune
Bedano	Intero Comune
Bedigliora	Intero Comune
Bioggio	Intero Comune
Bissone	Intero Comune
Breggia	Intero Comune
Brione s/Minusio	Intero Comune
Brissago	Intero Comune
Brusino Arsizio	Intero Comune
Cademario	Intero Comune
Cadempino	Intero Comune
Cadenazzo	Robasacco
Cadenazzo/Monteceneri	Intero Comune
Canobbio	Intero Comune
Capriasca	Intero Comune
Caslano	Intero Comune
Castel San Pietro	Intero Comune
Chiasso	Intero Comune
Coldrerio	Intero Comune
Collina d'Oro	Intero Comune
Comano	Intero Comune
Cugnasco Gerra	Gerra
Cureglia	Intero Comune
Curio	Intero Comune
Gambarogno	Intero Comune
Gordola	Intero Comune

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Grancia	Intero Comune
Gravesano	Intero Comune
Isonne	Intero Comune
Lamone	Intero Comune
Lavertezzo	Intero Comune
Locarno	Intero Comune
Losone	Intero Comune
Lugano	Intero Comune
Magliaso	Intero Comune
Manno	Intero Comune
Massagno	Intero Comune
Melide	Intero Comune
Mendrisio	Intero Comune
Mezzovico-Vira	Intero Comune
Migliaglia	Intero Comune
Minusio	Intero Comune
Monteceneri	Intero Comune
Morbio Inferiore	Intero Comune
Morcote	Intero Comune
Muralto	Intero Comune
Muzzano	Intero Comune
Neggio	Intero Comune
Novaggio	Intero Comune
Novazzano	Intero Comune
Origlio	Intero Comune
Orselina	Intero Comune
Paradiso	Intero Comune
Ponte Capriasca	Intero Comune
Porza	Intero Comune
Pura	Intero Comune
Riva San Vitale	Intero Comune
Ronco s/Ascona	Intero Comune
Savosa	Intero Comune
Sorengo	Intero Comune
Stabio	Intero Comune
Tenero-Contra	Intero Comune
Toricella-Taverne	Intero Comune
Tresa	Intero Comune

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Vacallo	Intero Comune
Val Mara	Intero Comune
Vernate	Intero Comune
Vezia	Intero Comune
Vico Morcote	Intero Comune

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Vallese che si trovano nella zona infestata per quanto concerne *Popillia japonica* Newman

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Simplon	Intero Comune
Zwischbergen	Intero Comune

Allegato 2
(n. 1 cpv. 2)

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino che si trovano nella zona cuscinetto circostante la zona infestata per quanto concerne *Popillia japonica* Newman

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Arbedo-Castione	Intero Comune
Avegno Gordevio	Intero Comune
Bellinzona	Intero Comune
Cadenazzo	Cadenazzo
Centovalli	Intero Comune
Cugnasco Gerra	Cugnasco
Lumino	Intero Comune
Maggia	Intero Comune
Mergoscia	Intero Comune
Onsernone	Intero Comune
Personico	Intero Comune
Riviera	Intero Comune
Sant'Antonino	Intero Comune
Terre di Pedemonte	Intero Comune
Verzasca	Intero Comune

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Vallese che si trovano nella zona cuscinetto circostante la zona infestata per quanto concerne *Popillia japonica* Newman

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Visperterminen	Intero Comune
Visp	Intero Comune
Baltschieder	Territorio comunale interessate di sotto del comune di Ausserberg
Lalden	Intero Comune
Eggerberg	Intero Comune
Naters	Territorio comunale interessate sotto dei 2200 metri sul livello del mare.
Brig-Glis	Intero Comune
Ried-Brig	Intero Comune
Termen	Intero Comune
Bitsch	Intero Comune
Riederalp	Intero Comune
Mörel-Filet	Intero Comune
Bister	Intero Comune

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Grigioni che si trovano nella zona cuscinetto circostante la zona infestata per quanto concerne *Popillia japonica* Newman

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
San Vittore	Intero Comune
Roveredo	Intero Comune
Grono	Intero Comune
Castaneda	Intero Comune
Buseno	Intero Comune
Santa Maria in Calanca	Intero Comune

Allegato 3
(n. 2 cpv. 8 e n. 3 cpv. 8)

Condizioni per il trasporto e la commercializzazione di vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, esclusi i tappeti erbosi precoltivati

1. La produzione e lo stoccaggio provvisorio dei vegetali avvengono in un'infrastruttura a prova d'insetto,
2. oppure
le radici vengono lavate e il terriccio o il substrato di coltivazione viene rimosso completamente,
3. oppure
 - a. le superfici dei vasi con piante il cui diametro è uguale o superiore a 30 centimetri dal 1° giugno al 30 settembre sono protette con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco),
 - b. i vasi con piante il cui diametro è inferiore a 30 centimetri devono essere collocati su tavoli da lavoro o altri ripiani rialzati ed essere privi di malerbe,
oppure
possono essere posati a terra su superfici sigillate e mantenuti privi di malerbe o protetti con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco),
 - c. i vegetali in pieno campo sono coltivati in modo che tra il 1° giugno e il 30 settembre il suolo circostante i vegetali sia coperto a prova d'insetto (p.es. telo per la pacciamatura o tessuto non tessuto). La superficie coperta deve avere un raggio di almeno 70 centimetri intorno alle zolle di terriccio dei vegetali,
oppure
le file intermedie dal 1° giugno al 30 settembre devono essere lavorate meccanicamente fino a una profondità di 15 centimetri a intervalli regolari, almeno quattro volte, affinché sull'intera superficie non crescano malerbe.

Se l'azienda in virtù dell'articolo 76 o 89 OSaIV è omologata al rilascio di passaporti fitosanitari e si trova nella zona infestata, una volta all'anno il suolo è anche sottoposto a un controllo ufficiale fino a una profondità di 30 centimetri per constatare l'eventuale presenza di *Popillia japonica* Newman.

In ogni caso occorre garantire la protezione del terriccio o del substrato di coltivazione da *Popillia japonica* Newman anche durante lo stoccaggio provvisorio dei vegetali finché questi si trovano nella zona infestata o nella zona cuscinetto.

Scheda misure pratiche | Insetti

Zone e misure per la lotta al coleottero giapponese (*Popillia japonica*)



In caso di ritrovamento dell'insetto
contattare il Servizio fitosanitario o
segnalare la presenza tramite il
formulario online sul sito
www.ti.ch/coleottero-giapponese



QUARANTENA




Cinque ciuffi pelosi
bianchi su ogni lato

Due ciuffi pelosi
bianchi più grandi
nella parte posteriore



Zona indenne



Zona infestata

Agno, Alto
Malcantone, Aranno,
Arogno, Ascona, Astano,
Balerna, Bedano,
Bedigliora, Bioggio, Bissone,
Breggia, Brione s/Minusio,
Brissago, Brusino Arsizio,
Cademario, Cadempino, Cadenazzo
(sezione di Robasacco),
Cadenazzo/Monteceneri, Canobbio,
Capriasca, Caslano, Castel San Pietro,
Chiasso, Coldrerio, Collina d'Oro, Comano,
Cugnasco Gerra (sezione di Gerra), Cureglia,
Curio, Gambarogno, Gordola, Grancia,
Gravesano, Isonne, Lamone, Lavertezzo, Locarno,
Losone, Lugano, Magliaso, Manno, Massagno,
Melide, Mendrisio, Mezzovico-Vira, Miglieglia,
Minusio, Monteceneri, Morbio Inferiore, Morcote,
Murafto, Muzzano, Neggio, Novaggio, Novazzano, Origlio,
Orselina, Paradiso, Ponte Capriasca, Porza, Pura, Riva
San Vitale, Ronco s/Ascona, Savosa, Sorengo, Stabio,
Tenero-Contra, Torricella-Taverne, Tresa, Vacallo, Val
Mara, Vernate, Vezia, Vico Morcote.

Zona cuscinetto

Arbedo-Castione, Avegno Gordevio,
Bellinzona, Cadenazzo (sezione di
Cadenazzo), Centovalli, Cugnasco
Gerra (sezione di Cugnasco),
Lumino, Maggia, Mergoscia,
Onsernone, Personico, Riviera,
Sant'Antonino, Terre di Pedemonte,
Verzasca.



● Zona infestata e ● Zona cuscinetto

MATERIALE VEGETALE

Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare materiale:

- al di fuori della zona infestata;
- dalla zona cuscinetto alla zona indenne;

a meno che non sia stato tritato a una dimensione massima di 5 cm o sottoposto a un trattamento che offra sicurezza fitosanitaria comparabile e riconosciuto dal Servizio fitosanitario federale (SFF).

Il materiale vegetale trattato resta coperto fino al giorno del trasporto ed è trasportato coperto con un telo (dimensione massima maglie 5 mm).

COMPOSTAGGIO

A meno che non sia proveniente da impianti dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e setacciato, è vietato il suo trasporto:

- al di fuori della zona infestata;
- dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

TERRA DI SCAVO

- È vietato trasportare i primi 30 cm di suolo scavati dai cantieri:

- al di fuori della zona infestata;
- dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio sono possibili delle autorizzazioni al trasporto dopo analisi del suolo (solo per la zona infestata) da richiedere al Servizio fitosanitario cantonale (SFC) oppure all'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (trasporto in discarica e interrimento a 2 m di profondità).

- I veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo devono obbligatoriamente essere ripuliti dai resti di terriccio e di vegetali se:
 - lasciano la zona infestata;
 - si dirigono dalla zona cuscinetto verso la zona indenne.

PIANTE

- Divieto di movimentazione di piante con radici in terra o in substrato organico (compreso il tappeto erboso precoltivato):

- al di fuori della zona infestata;
- dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

Il divieto non si applica alle aziende che dal 1° giugno al 30 settembre mettono in atto le misure previste all'allegato 3 della "Decisione generale per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman, Cantoni interessati: Ticino, Vallese, Grigioni", in particolare se:

- la produzione e lo stoccaggio dei vegetali avvengono in un'infrastruttura a prova di insetto.
- le radici vengono lavate e il substrato di coltivazione viene rimosso.
- le superfici attorno alle piante sono protette con coperture a prova d'insetto e sono privi di malerbe.

- Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali sono tenute a sorvegliare le parcelle di produzione, gli stock di vegetali e le aree circostanti nel raggio di 50 m. Se osservano un individuo di *Popillia japonica* devono tempestivamente segnalarlo al SFC.

Informazioni

Sul sito www.ti.ch/coleottero-giapponese sono pubblicate le misure vigenti alla lotta al coleottero giapponese ed è possibile scaricare il volantino in formato PDF.

